



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Prima civile
Gruppo fallimentare

Proc. N. 14/22

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore

RILEVATO che:

- il sig. BARBATO GIUSEPPE (C.F. BRBGPP54D25D799A), premesso di versare in una situazione di sovraesposizione debitoria, ha depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché il ricorrente risiede in Chioggia (VE);
- non risulta sia stato utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;

- si dichiara nell'istanza che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

RITENUTA la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato avv. Valentina Gasparini, la quale si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

RILEVATO infine che possono trovare accoglimento le richieste di:

- disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- determinazione dell'assegno di mantenimento del ricorrente ex art. 14 ter nella misura di € 1.600 mensili tenuto conto del carico familiare e dei redditi a disposizione;
- esclusione dalla consegna e /o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione la casa di abitazione;
- dalla liquidazione l'autovettura Ford Fiesta tg CG33SH tenuto conto che la medesima è sostanzialmente priva di valore di mercato;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Valentina Gasparini;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti con riferimento all'attività svolta dal ricorrente;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante, escludendo sin d'ora dalla liquidazione l'autoveicolo tg CG33SH;
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione ad eccezione della casa di abitazione;
- 7) fissa in € 1.600 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante ed al liquidatore.

Venezia, 26.07.2022.

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore